

INDICE

PREFAZIONE

1. Le competenze

2. I componenti dell'Ufficio Ispettivo Centrale

3. Il sistema delle verifiche ispettive al Dipartimento del Tesoro

I RAPPORTI CON LE DIREZIONI DEL DIPARTIMENTO

4. Analisi dei risultati nei principali settori di intervento

- 4.1. LE VERIFICHE SULLA CORRETTA GESTIONE DEI CONTRIBUTI DEL FONDO DI PREVENZIONE DELL'USURA (ART. 15, LEGGE 108/1996)
- 4.2. LE VERIFICHE RIGUARDANTI LA VIGILANZA DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA, AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 3, LETT. F. DEL D.LGS 153/99
- 4.3. LE VERIFICHE SU RICHIESTA DELLA DIREZIONE II RIGUARDANTI LE DOMANDE DI CAMBIO DEL CODICE ISIN DA EX A CUM RELATIVE AI BTP ITALIA COLLOCATI NEL 2014
- 4.4. L'ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA COMMISSIONE TECNICA PER L'INVENTARIAZIONE DEI VALORI IN CUSTODIA PRESSO L'UFFICIO IX DELLA DIREZIONE VI, ISTITUITA DALLA DIREZIONE VI PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
- 4.5. LE VERIFICHE ISTITUZIONALI PRESSO LA CASSA SPECIALE PER LE MONETE A DEBITO DELLO STATO, AI VALORI CUSTODITI DAGLI UFFICI I E VII DELLA DIREZIONE II.
- 4.6. COMPITI SPECIFICI ASSEGNATI AI DIRIGENTI ISPETTORI IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA E COME COMPONENTI DI COMMISSIONI INTERDIPARTIMENTALI

1. Le competenze

L'Ufficio Ispettivo Centrale (UIC) ha il compito di svolgere verifiche su tutte le materie di competenza del Dipartimento¹.

Sin dalla sua costituzione nel 1984, anno in cui iniziò la propria attività occupandosi principalmente di verificare la corretta attuazione delle norme in materia di Tesoreria Unica, l'UIC ha avuto come mandato la verifica della regolarità formale e sostanziale degli atti, in relazione alla corretta gestione dei fondi erariali affidati agli enti e alle altre materie di cui il Dipartimento del Tesoro ha la vigilanza. Laddove non siano emerse situazioni patologiche, l'Ufficio ha potuto offrire, nel tempo e con sempre maggiore incisività, grazie alle conoscenze e all'esperienza acquisite sul campo, suggerimenti e chiarimenti sulla normativa e sulle sue modalità applicative, di cui gli enti vigilati si sono avvalsi per la messa a punto delle loro procedure interne. In particolar modo è da sempre cura dell'Ufficio sensibilizzare chi gestisce fondi pubblici sulla responsabilità contabile, amministrativa e penale che tale attività comporta. Con la riorganizzazione conseguente al DPR 43/2008, sono state trasferite alla Ragioneria generale dello Stato le competenze ispettive in materia di Tesoreria Unica, lasciando spazio a temi che riguardano più direttamente il Dipartimento del Tesoro.

Le Linee guida per l'attività dell'UIC, discusse ed elaborate nel corso del 2011, sono state riviste nel 2012 e aggiornate nel 2015. Le Linee guida forniscono puntuali indicazioni sulle modalità di svolgimento dell'azione ispettiva, stabilendo gli "standard" di comportamento e procedurali ai quali gli ispettori sono tenuti a conformarsi anche nell'ottica del rispetto della trasparenza, dell'obiettività e dell'uniformità della funzione ispettiva. Forniscono agli ispettori - in particolare in materia di verifica del corretto utilizzo dei "fondi antiusura" - dei punti di riferimento tecnici omogenei, rendendo comparabili i risultati delle singole verifiche, in modo che sia visibile, anno dopo anno, un quadro complessivo che supporti gli uffici amministrativi nel verificare l'efficacia delle disposizioni vigenti. Inoltre le Linee Guida rappresentano uno strumento irrinunciabile per consentire la costante vigilanza rispetto ai fenomeni di corruzione.

2. I componenti dell'Ufficio Ispettivo Centrale

A fine 2017 l'UIC contava su di un organico composto da otto unità: tre dirigenti ispettivi (sulle tre posizioni previste in organico) di cui uno con funzioni di coordinamento, due direttori amministrativi con la funzione di ispettore, tre impiegati con compiti di supporto, segreteria, archivio e logistica.

Nel mese di novembre c'è stato un avvicendamento tra dirigenti ed a dicembre ha preso le funzioni il terzo dirigente. Pertanto gli ispettori attivamente impegnati nelle verifiche sono stati sostanzialmente quattro per la quasi totalità dell'anno ed il loro numero è salito a cinque solo alla fine dello stesso.

La specificità dell'attività ispettiva richiede una formazione dedicata sia allo studio della normativa e del funzionamento degli enti da ispezionare che all'apprendimento del metodo di lavoro. In tal modo l'ispettore affronta con equilibrio ed efficacia sia situazioni patologiche di rilevanza giudiziaria, sia casi di irregolarità amministrative e debolezze organizzative che necessitano di un correttivo. Gli ispettori di nuova nomina devono poter apprendere anche "sul campo" i comportamenti appropriati per le diverse situazioni nelle quali si possano trovare a operare.

¹ Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 27 febbraio 2013, n. 67

Innanzitutto l'ispettore deve avere piena coscienza dei poteri di cui dispone. Al di fuori di situazioni di rilevanza giudiziaria, però, per le quali si procede con lo strumento della denuncia, il grado di successo dell'ispezione dipende fortemente dalla collaborazione prestata dall'ente ispezionato che dovrà essere prestata senza reticenze o malumori. Pertanto, la "*moral suasion*" rappresenta la leva fondamentale per ottenere collaborazione, documentazione, acquiescenza alle prescrizioni ed alle richieste di adeguamento normativo e regolamentare, a volte solo procedurale, che gli ispettori avanzano nel corso ed a conclusione dell'ispezione.

L'ispettore deve saper esporre con chiarezza i fini e i metodi della verifica, precisando che le ispezioni sono un fatto fisiologico, connaturato alla gestione di denaro pubblico, e spiegare che la verifica è anche un'occasione speciale per comunicare con l'amministrazione, segnalando disagi, disfunzioni e osservazioni di vario genere.

Gli ispettori di nuova nomina, dopo un iniziale periodo di apprendimento normativo, sono chiamati ad un successivo periodo di pratica sul campo, svolta affiancando un ispettore esperto, prima di vedersi assegnato un autonomo programma di verifiche.

3. Il sistema delle verifiche ispettive al Dipartimento del Tesoro

L'attività ispettiva nel Dipartimento del Tesoro ha assunto nel tempo una modalità innovativa, incentrata sul lavoro preparatorio e preliminare alla visita in loco.

La visita ispettiva rappresenta, pertanto, la fase finale della verifica, dopo che la gran parte del lavoro è stato svolto in sede, utilizzando quanto più possibile gli strumenti di comunicazione disponibili e dematerializzando le procedure. Quando l'ispettore ritiene di aver svolto tutto il lavoro preliminare, d'accordo con l'ente, programma la visita. La missione dura in media due giorni.

Detta modalità ispettiva è, peraltro, in linea con la "Direttiva sulle ispezioni del Ministro della Funzione pubblica Frattini del 2.7.2002", che invita l'ispettore a "*turbare il meno possibile il regolare funzionamento della struttura ispezionata*".


Questo consente inoltre di poter portare avanti più attività di verifica contemporaneamente e, parallelamente, di ridurre il costo delle missioni per l'Amministrazione.

Dal 2010 al 2016, infatti, il numero complessivo dei giorni di missione effettuati dall'ufficio si è dimezzato, e nel corso del 2017 detto risultato, si è sostanzialmente stabilizzato. La diminuzione dei giorni di missione effettuati dall'ufficio nel corso degli ultimi anni risponde a un preciso obiettivo di efficientamento dell'attività e di riduzione della spesa.

Nel corso dell'anno 2017 sono stati effettuati complessivamente 45 giorni di missione, di cui 34 per ispezioni attinenti alla prevenzione dell'usura², 4 per quelle presso la Fondazione Banco di Napoli e 7 per quelle presso la Cassa Speciale a L'Aquila.

² La gran parte delle ispezioni alle Casse Valori non hanno comportato giorni di missione in quanto svolte nella città di Roma

Ripartizione giorni di missione per tipologia di verifica



L'attività di verifica dell'Ufficio Ispettivo Centrale si svolge in piena intesa con le direzioni richiedenti l'intervento ispettivo a cui l'Ufficio tende a fornire il proprio supporto anche per garantire un flusso informativo adeguato e puntuale rispetto alle specifiche necessità.

All'inizio dell'anno è stato richiesto a tutte le direzioni del Dipartimento di segnalare le necessità di verifiche ispettive nelle rispettive materie di competenza al fine di poter predisporre il programma di lavoro. Il Capo Dipartimento o le Direzioni possono comunque, in ogni momento, richiedere ispezioni non preventivate ove ne ravvisino condizioni di particolare rilevanza o urgenza.

Nel corso del 2017 l'Ufficio Ispettivo ha svolto ispezioni su richiesta delle Direzioni II, IV, V e VI. Gli ispettori, inoltre, sono stati delegati in 3 occasioni dal Direttore Generale del Tesoro in qualità di commissari ad acta.

L'attività più rilevante svolta dall'Ufficio Ispettivo Centrale ha avuto riguardo alle verifiche circa il corretto uso dei contributi del Fondo di prevenzione dell'usura, assegnati a confidi, enti e associazioni, di competenza della Direzione V. A tal fine, in collaborazione con detta Direzione, è stato definito il programma annuale di verifiche ispettive riguardante enti segnalati dall'Autorità giudiziaria o dagli organi di vigilanza, enti individuati in base a criteri che hanno evidenziato potenziali criticità, enti scelti a campione ed enti mai ispezionati. Sono pure state stabilite le priorità da assegnare alle verifiche concretamente eseguibili in base alle risorse disponibili, secondo le indicazioni fornite dalla Direzione interessata.

Nel corso del 2017, la Direzione IV ha interessato l'Ufficio Ispettivo Centrale per l'effettuazione di un'ispezione presso la Fondazione Banco di Napoli. L'attività è stata avviata e portata a termine nel corso dell'anno come preventivato, coinvolgendo due dirigenti ispettivi. La relazione finale sull'attività ispettiva svolta è stata perfezionata nel mese di gennaio 2018.

Sono state svolte ispezioni d'intesa con la Direzione II presso intermediari finanziari che avevano presentato domande di modifica del codice ISIN da EX a CUM dei titoli BTP Italia emessi nel 2014 ai fini dell'attribuzione del cosiddetto "premio fedeltà".

Nell'ambito delle attività richieste dalla Direzione VI, dall'ottobre del 2010, in connessione con il trasloco degli uffici del Poligrafico nella nuova sede di via Salaria, fu disposta la costituzione di una Commissione tecnica per l'inventario e lo smaltimento

dei valori custoditi presso l'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. In ragione dei compiti specifici di inventario dell'esistente, messa in sicurezza dei valori custoditi e smaltimento del materiale di scarto, era stata concordata la partecipazione di un ispettore alla Commissione tecnica per consentire una maggiore speditezza delle attività di verifica. La Commissione è stata prorogata più volte e, da ultimo, nel giugno 2016 "fino a conclusione dei lavori". Detti lavori sono proseguiti anche nel corso del 2017.

Inoltre, sono continuate le consuete verifiche ordinarie sia presso la Cassa speciale per le monete, su richiesta della Direzione VI, che ai valori custoditi dagli Uffici I e VII della Direzione II.

4. Analisi dei risultati nei principali settori di intervento

Ricapitolando, nel corso del 2017 l'azione dell'UIC si è concentrata pertanto sulle seguenti direttrici:

- 4.1 verifiche sulla corretta gestione dei contributi del Fondo di prevenzione dell'usura (articolo 15 della legge 108/1996);
- 4.2 verifiche riguardanti la vigilanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulle Fondazioni di origine bancaria, ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. f. del d.lgs 153/99;
- 4.3 verifiche riguardanti le domande di cambio del codice ISIN da EX a CUM relative ai BTP Italia emessi nel 2014
- 4.4 attività di supporto alla Commissione tecnica per l'inventariazione dei valori in custodia presso l'Ufficio IX della Direzione VI, istituita presso l'Istituto poligrafico e zecca dello Stato;
- 4.5 verifiche istituzionali presso la Cassa speciale per le monete a debito dello Stato e ai valori custoditi dagli uffici I e VII della Direzione II;
- 4.6 compiti specifici assegnati agli ispettori in qualità di delegato *commissario ad acta*.

I suddetti punti saranno ora esaminati in dettaglio.

4.1. Le verifiche sulla corretta gestione dei contributi del Fondo di prevenzione dell'usura (art. 15, legge 108/1996).

Nel 2017 per le verifiche nel settore sono stati impegnati per la gran parte dell'anno, considerati i diversi cambiamenti di organico, due dirigenti e un funzionario ispettivo.


Con tale organico sono state completate in tutto quindici verifiche (quattro delle quali avviate nell'anno 2016), dieci svolte presso confidi e cinque presso fondazioni e associazioni. Per ciò che riguarda la distribuzione geografica delle verifiche - tenuto conto dei vincoli rappresentati dalle criticità e dalle segnalazioni - sono state realizzate otto verifiche al nord d'Italia, cinque al centro, cinque al sud e una nelle isole. In otto casi la verifica ha interessato enti già ispezionati dall'Ufficio negli anni tra il 2009 ed il 2015, in alcuni casi per verificare gli effetti delle precedenti ispezioni in altri in quanto l'emergere di nuove criticità ha fatto ritenere prudente predisporre un'ulteriore visita ispettiva.

Dall'insieme delle ispezioni effettuate è emersa nella maggior parte dei casi una sostanziale regolarità delle procedure, pur in presenza di numerosi rilievi e, in taluni casi, di alcune richieste di recupero di fondi.

Come si evince dalla tabella e nel grafico seguenti, nell'ambito delle verifiche, gli ispettori hanno segnalato 72 rilievi per lo più concentrati nell'analisi del bilancio, nella

definizione di statuti e atti costitutivi, nelle convenzioni con gli istituti finanziari e nell'operatività e incidenza dell'attività antiusura.

Oggetto del rilievo	Nr.
Stanziamenti, Statuto e Organizzazione	12
Convenzioni	9
Operatività	14
Bilanci e gestione finanziaria	21
Escussioni e recuperi	11
Spese legali e di gestione	1
Relazioni e adempimenti	4
TOTALE	72



Di seguito saranno evidenziati alcuni elementi emersi che hanno particolarmente interessato l'attività di verifica:

Il recupero dei fondi non utilizzati

Nel corso del 2017 è stato chiesto agli enti oggetto di ispezione di provvedere al reintegro del fondo antiusura per complessivi 3.868.022,56 euro (il 40,78% presso Confidi, il 59,22% presso Fondazioni e Associazioni).

Considerazioni e criticità generale

Dall'analisi ispettiva dell'anno emergono diverse criticità connesse con la difficoltà ad operare. L'utilizzo del fondo trova due ordini di difficoltà: la prima è connessa con la scarsa capacità dei soggetti richiedenti la garanzia antiusura di essere comunque in grado di sostenere finanziariamente il debito che stanno contraendo (in questo caso lo stesso ente non può rilasciare la garanzia richiesta a valere sul fondo), e la seconda riguarda il circuito bancario che spesso rifiuta il finanziamento pur in presenza di garanzia a valere su fondi pubblici.

Si aggiunga che l'attuale recente situazione di ripresa economica, peraltro non significativa, comporta ancora condizioni di frequente deterioramento delle situazioni già finanziate, testimoniato quest'ultimo dalle considerevoli escussioni e dai connessi limitati recuperi.

Un ulteriore aspetto rilevato è la perdurante difficoltà degli enti di essere presenti in modo incisivo nel seguire le vicende dei soggetti che si sono loro rivolti.

Statuto, Atto costitutivo, Organizzazione e Stanziamenti dell'Ente

Il 17% dei rilievi formali ha riguardato disposizioni contenute nello Statuto, l'organizzazione o gli stanziamenti degli Enti.

Per lo più tali segnalazioni sono inerenti alla mancata esplicita indicazione dell'attività antiusura di cui all'articolo 15 della legge 108/96.

Le ispezioni hanno valutato pure la presenza di eventuali conflitti di interesse. In particolare, infatti, alla luce dei principi generali dell'ordinamento in tema di conflitto di interesse e dell'orientamento consolidato in materia della Direzione V del DT, è inibito

ai soggetti che rivestono le cariche con poteri di amministrazione, direzione o controllo del fondo speciale antiusura di essere a loro volta destinatari di garanzie antiusura. Gli ispettori verificano il rispetto della norma e, laddove riscontrano casi di conflitto di interesse, viene richiesta la modificazione ex post della garanzia da antiusura ad ordinaria. Nel caso in cui sia riscontrata una conseguente escussione della garanzia antiusura, all'ente viene chiesto di reintegrare il fondo antiusura con una somma pari a quella escussa, maggiorata degli interessi.

Nelle ispezioni del 2017 il fenomeno in argomento è stato rilevato assai poco frequentemente.

Le convenzioni

Il 12% degli enti ispezionati hanno subito rilevati riguardando alle Convenzioni stipulate con gli istituti di credito. Nella maggior parte dei casi i rilievi hanno avuto riguardo alla mancata indicazione della quota minima di percentuale di garanzia a valere del fondo rischi ordinario.

L'operatività, l'istruttoria, i rifinanziamenti

Il 19% degli enti ispezionati hanno evidenziato problematiche o difficoltà connesse con l'operatività del fondo e con l'istruttoria delle pratiche per il rilascio della garanzia. Gli ispettori hanno formulato frequenti rilievi riguardo alle procedure di delibera dei finanziamenti da garantire mediante il fondo antiusura per assenza del requisito del preventivo rifiuto di un finanziamento assistito da una garanzia dell'ente o per motivazione carente o insufficiente o per carente istruttoria rispetto al rifinanziamento.

Sono quattro, infatti, gli aspetti da considerare:

1. l'istruttoria per il riconoscimento della garanzia
2. l'analisi dei rifinanziamenti di posizioni debitorie pregresse
3. le start up
4. gli adempimenti in tema di regime di aiuti *de minimis*

- 1. Istruttoria.** Presupposto cardine per l'intervento del fondo antiusura e che costituisce requisito di legge è il preventivo rifiuto di un finanziamento garantito al 50 per cento con il fondo rischi ordinario del confidi. L'articolo 15 della legge 108/96, nel prevedere che i confidi possano garantire soggetti a "elevato rischio finanziario", ricorre ad una definizione procedimentale per identificare i possibili beneficiari della garanzia monetaria pubblica, individuandoli in coloro che non ottengono un prestito neanche in presenza della disponibilità del confidi di garantirli al 50 per cento con il proprio fondo rischi ordinario. L'assenza di tale preventivo rifiuto, pertanto, non va intesa come inosservanza formale del requisito legislativo, ma costituisce elemento qualificante del soggetto beneficiario. In altre parole la mancanza di un preventivo rifiuto del finanziatore implica l'imputazione di eventuali escussioni a carico del fondo rischi ordinario del Confidi, senza avere la possibilità di intaccare il fondo antiusura.

Nel corso delle verifiche, gli ispettori rilevano che tale requisito sia puntualmente rispettato.

Peraltro, oltre al verificarsi delle condizioni previste dalla legge, è necessario che sia svolta un'idonea istruttoria sulla qualità dell'investimento che deve essere presente nella motivazione della decisione. Al riguardo, infatti, l'amministrazione ha più volte sottolineato l'importanza di motivare adeguatamente le delibere di accoglimento o rigetto della garanzia sul prestito bancario al fine di consentire la ricostruzione dell'iter logico-giuridico seguito nel procedimento di concessione della garanzia, che, comportando il ricorso all'utilizzo di fondi pubblici, implica il rispetto del principio di trasparenza nelle decisioni adottate.

Gli ispettori effettuano, in genere, rilevazioni a campione presso gli enti ispezionati per controllare se le delibere (sia di accoglimento che di rifiuto) siano adeguatamente motivate invitando in caso contrario gli enti a modificare tale comportamento.

2. **Rifinanziamenti.** Presso alcuni enti gli ispettori hanno mosso rilievi con riferimento a finanziamenti garantiti dal fondo antiusura volti a ripianare debiti contratti dai beneficiari presso le stesse banche eroganti.
Occorre al riguardo ribadire quanto indicato nella relazione riferita all'attività dell'anno 2016 e cioè che sebbene con la Circolare MEF 6915 del 2010 fosse stata preclusa in qualsiasi caso la possibilità di fare operazioni di rifinanziamento con la stessa banca, tuttavia con la Circolare 1/2015³ è stato consentito in casi circoscritti l'utilizzo della garanzia antiusura per la rinegoziazione di un precedente finanziamento (acceso con garanzia ordinaria) presso la stessa banca, dopo aver esperito almeno un tentativo documentabile di accensione di un prestito presso un diverso istituto bancario. Per impedire, però, che questa pratica possa tradursi nel trasferimento delle sofferenze dell'istituto di credito sulla garanzia statale, la possibilità è stata circoscritta ad operazioni caratterizzate dall'impossibilità oggettiva, prolungata e documentabile dell'impresa di ripagare il finanziamento ordinario in assenza di una garanzia importante, con il rischio per l'impresa di dover accedere al credito usurario. Al riguardo devono ricorrere le condizioni specificamente indicate in circolare⁴.
3. **Start up.** Anche qui sebbene con circolare del 2010 l'Ufficio III della Direzione V avesse escluso le imprese in fase di *start up*, con la successiva Circolare n. 1/2015, lo stesso Ufficio ha chiarito che, alla luce delle finalità della norma, è possibile riconoscere anche alle *start-up* ben avviate la possibilità di avvalersi del Fondo Antiusura, a condizione che siano operative da almeno due anni ed abbiano pubblicato il primo documento contabile ufficiale.
4. **Regime di aiuti de minimis.** I Confidi, al momento della concessione della garanzia antiusura devono accertare che essa non comporti un innalzamento dell'importo complessivo degli aiuti concessi in regime "*de minimis*" percepiti dall'impresa nel periodo comprendente l'esercizio finanziario interessato e i due esercizi finanziari precedenti. Per questo devono richiedere all'impresa interessata una dichiarazione relativa a qualsiasi altro aiuto ricevuto. Gli ispettori verificano che il comportamento del Confidi sia conforme a questa disposizione.

Bilanci, conti correnti e gestione finanziaria del Fondo

Il 31% degli enti sottoposti ad ispezione hanno ricevuto almeno un rilievo riguardo alla tematica dei bilanci, della gestione dei conti correnti o degli investimenti o, più in generale, con riferimento alla gestione economico-finanziaria del fondo.

Riguardo al bilancio, in particolare, l'ispettore verifica il corretto appostamento in bilancio delle somme ex l. 108/1996, separate dal fondo rischio ordinario. Il fondo dovrà essere indicato in un'apposita voce del passivo dello Stato patrimoniale oppure dettagliato in Nota Integrativa. Una volta quantificato il fondo, è verificato che esso sia gestito mediante conti correnti e dossier titoli dedicati. I rilievi mossi dagli ispettori hanno riguardato nella maggioranza dei casi l'appostamento in bilancio dei contributi antiusura e la movimentazione dei relativi conti correnti.

³ Circolare dell'Ufficio III, Direzione V, n.1/2015 del 17 luglio 2015.

⁴ Oltre al requisito necessario del preventivo rifiuto documentabile della garanzia ordinaria del 50% per un nuovo finanziamento o la rinegoziazione del precedente e a quello già citato per cui sia necessario un preventivo rifiuto documentabile da parte di diverso istituto di credito anche in presenza della garanzia del FPU, occorre che ricorra una delle seguenti condizioni: che il debitore abbia pagato almeno un terzo del finanziamento o rimborsato almeno il 25% del capitale finanziato.

Altro tema rilevante concerne gli strumenti finanziari utilizzati dagli enti per investire la liquidità non impiegata del fondo. Gli ispettori verificano che il fondo antiusura sia costituito da somme certe, non vincolate da altre operazioni, cioè da fondi liquidi o titoli che assicurino comunque il pronto e sicuro realizzo del loro valore. In particolare, la circolare DT n. 683102 del 27 gennaio 2004, nel ribadire che l'effettuazione di investimenti non può comunque avvenire a discapito della naturale finalità delle somme assegnate in gestione, ha indicato, però, come una parte delle giacenze possa essere impiegata in un portafoglio equilibrato e diversificato al fine di minimizzare il rischio ed evitare eccessivi vincoli di lungo termine.

Escussioni e recuperi

Come detto, la non ancor piena ripresa economica sta ancora comportando un frequente deterioramento delle posizioni debitorie assistite da garanzia del fondo con conseguenti escussioni che ne riducono la portata. In questo contesto anche i successivi recuperi risultano di difficile realizzazione.

In particolare, il 15% degli enti ispezionati ha ricevuto un rilievo riguardo alle escussioni effettuate, con conseguente recupero al fondo di risorse che, in caso di illegittimità del finanziamento o della procedura di escussione, devono essere garantite dal fondo ordinario dell'ente.

Altri rilievi

Per quanto riguarda gli altri temi analizzati dagli ispettori, il 5% dei rilievi ha avuto riguardo ai rimborsi chiesti alla Segreteria Antiusura con riferimento alle Spese di gestione del Fondo o per le Spese legali connesse con le procedure di recupero delle somme escusse.

4.2. Le verifiche riguardanti la vigilanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulle Fondazioni di origine bancaria, ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. f. del d.lgs 153/99

Nel corso del 2017 l'Ufficio Ispettivo ha avviato e concluso una verifica presso la Fondazione Banco di Napoli su precisa richiesta della Direzione IV, che ha competenze in ordine alla Vigilanza su tali enti⁵. La relazione finale sull'ispezione, con tutti gli atti istruttori, ivi compreso il verbale conclusivo della stessa, è stata consegnata in data 14 febbraio 2018.

4.3. Le verifiche su richiesta della Direzione II riguardanti le domande di cambio del codice ISIN da EX a CUM relative ai BTP Italia collocati nel 2014.

Nel corso degli anni 2017, su richiesta della Direzione II del Dipartimento del tesoro, sono state effettuate dall'UIC 2 verifiche ispettive presso intermediari finanziari che avevano presentato domande di modifica del codice ISIN da EX a CUM dei titoli BTP Italia emessi nel 2014, per appurarne la corretta attribuzione ai fini dell'assegnazione del cosiddetto "premio fedeltà". Altre 2 analoghe verifiche sono state avviate e saranno concluse nella prima parte del 2018.

Una caratteristica del BTP Italia, titolo introdotto nel 2012, è quella di prevedere alla scadenza l'attribuzione di un "premio fedeltà" pari allo 0,4 per cento del capitale

⁵ Il Mef esercita i poteri di controllo, ordinari e straordinari, espressamente previsti dal decreto legislativo 153/99, e, in generale, verifica il rispetto della legge e degli statuti, la sana e prudente gestione delle Fondazioni, la redditività dei patrimoni e l'effettiva tutela degli interessi contemplati dagli statuti.

nominale al sottoscrittore che sia in possesso dei requisiti richiesti, purché abbia acquistato il titolo all'emissione e lo abbia mantenuto fino alla scadenza.

In particolare, il meccanismo che rende possibile la pronta attribuzione del suddetto premio fedeltà è dato dall'attribuzione di due codici ISIN diversi alla stessa emissione: il codice cosiddetto CUM, attribuito in fase di emissione alle persone fisiche, ed il codice cosiddetto EX, attribuito in fase di emissione ai soggetti diversi dalle persone fisiche o, successivamente all'emissione, alle persone fisiche, nel caso il titolo non sia tenuto fino alla scadenza ma ceduto sul mercato.

Sostanzialmente, gli enti ispezionati, nelle fasi di prima assegnazione di tali titoli ai sottoscrittori, hanno dichiarato di aver erroneamente chiesto (con richiesta avanzata a Monte Titoli S.p.A.) l'assegnazione del codice EX (quindi privi del premio fedeltà) ad un certo ammontare di titoli BTP Italia che erano invece in possesso di investitori che avevano diritto di essere assegnatari del codice CUM.

Per tale motivo, la direzione del Debito Pubblico ha concordato con Monte Titoli S.p.A. una procedura finalizzata alla correzione di questo tipo di errore, la quale prevede l'invio di una richiesta di attribuzione del codice CUM in luogo di quello EX da parte degli intermediari stessi, indirizzata a Monte Titoli e, per conoscenza, alla Direzione del Debito Pubblico.

Con tali istanze gli intermediari si sono assunti la responsabilità della veridicità delle proprie attestazioni sull'appartenenza dei soggetti per i quali avevano chiesto il cambio di codice ISIN da EX a CUM alla categoria dei soggetti persone fisiche, e hanno preso l'impegno di conservare la documentazione comprovante tale attestazione, ai fini di eventuali futuri controlli.

La Direzione II ha ritenuto quindi necessario richiedere all'UIC la predisposizione di una serie di verifiche presso gli intermediari finanziari che hanno presentato queste domande di cambio del codice ISIN, onde verificarne la corretta attribuzione, attraverso l'esame della documentazione che essi stessi si sono obbligati a conservare.

L'UIC nel corso degli accertamenti ispettivi, svolti sulla base di una metodologia concordata con la Direzione II, ha verificato la correttezza dell'operato degli istituti di credito ispezionati, con particolare riferimento alle domande di modifica del codice ISIN da EX a CUM dei titoli BTP Italia da loro effettuate.

Le verifiche condotte nel 2017 hanno riguardato operazioni per un ammontare complessivo di BTP Italia pari a € 142.048.000,00, tutti collocati nel 2014 e non hanno dato luogo a rilievi.

4.4. L'attività di supporto alla Commissione tecnica per l'inventariazione dei valori in custodia presso l'Ufficio IX della Direzione VI, istituita dalla Direzione VI presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Nel corso del 2017 sono proseguiti i lavori della Commissione tecnica per il completamento della catalogazione dei valori dell'archivio storico dell'Ufficio IX della Direzione VI e per l'accertamento di eventuali irregolarità o illeciti nella gestione e custodia delle carte valori e degli stampati a rigoroso rendiconto, comunque affidati al predetto ufficio. Di tale Commissione, istituita con determinazione dirigenziale n. 7880312010 dell'8 ottobre 2010, prorogata una prima volta sino al 31 marzo 2011, di nuovo sino al 21 aprile 2012 e da ultimo, nel giugno 2016, "fino a conclusione dei lavori", fa parte un direttore amministrativo dell'UIC con funzioni ispettive.

Nel corso dell'anno sono proseguiti i lavori di catalogazione dei valori presenti nell'Archivio Storico. L'ispettore, nell'ambito di tale attività, ha verificato ed assicurato

la regolarità delle procedure in condizioni di sicurezza anche mediante riscontri a campione, garantendo l'effettiva presenza dei valori custoditi, nel corso di dodici ispezioni.

4.5. Le verifiche istituzionali presso la Cassa speciale per le monete a debito dello Stato, ai valori custoditi dagli uffici I e VII della Direzione II.

La verifica ordinaria presso la Cassa Speciale per le monete a debito dello Stato

Ai sensi dell'articolo 44 del regolamento per la fabbricazione e l'emissione delle monete a debito dello Stato, sono state effettuate le previste verifiche dei valori custoditi presso la Cassa Speciale di cui all'articolo 11 della legge 20 aprile 1978, n. 154. Dette verifiche hanno avuto riguardo ai valori custoditi presso la Cassa nelle sedi di Roma e dell'Aquila. In particolare le operazioni sono state svolte a Roma nella sede di via Capponi dopo il trasferimento dei valori dalla sede di via di Tor Sapienza che è stata rilasciata nel mese di agosto. Al termine delle operazioni di verifica sono stati compilati e sottoscritti i verbali che danno conto della corrispondenza dei valori custoditi con le scritture contabili tenute dall'ufficio del Controllore Capo e del Cassiere Speciale, ammontanti al 31 dicembre 2017 a 264.950.569,00 euro.

La verifica ordinaria ai valori custoditi dagli Uffici I e VII della Direzione II

Ai sensi dell'articolo 215 del regolamento dell'Amministrazione del patrimonio, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, è stata eseguita la prescritta verifica di fine esercizio alle casse degli Uffici I e VII della Direzione II del Dipartimento del tesoro.

La verifica ha comportato il controllo dei valori costituiti dal deposito n. 01/1999 custodito presso la Sezione Zecca dell'I.P.Z.S. S.p.A. di Via Principe Umberto - Roma e dai valori custoditi presso il caveau dell'ex Tesoreria Centrale. Al termine delle operazioni di verifica sono stati sottoscritti i verbali che danno conto della consistenza dei valori.

4.6. Compiti specifici assegnati ai dirigenti ispettori in qualità di delegati dal commissario ad acta.

I dirigenti ispettivi sono stati incaricati in qualità di Commissario ad Acta su delega del Direttore Generale del Tesoro.

Per quanto riguarda l'attività di Commissario ad Acta, gli ispettori UIC hanno svolto tale funzione per l'esecuzione di quattro giudicati. In uno di questi la nomina era stata formalizzata alla fine del 2016.

Le attività svolte hanno riguardato l'ordine di esecuzione di sentenze di condanna per il pagamento delle spese di lite e di decreti ingiuntivi definitivi.

Soltanto in un caso si è reso necessario il formale insediamento da parte del Commissario ma nelle more del procedimento è intervenuta un'ordinanza del Consiglio di Stato che nell'ambito della fase cautelare ha sospeso l'esecutorietà del giudizio di ottemperanza. Negli altri tre casi, viceversa, a seguito dei preliminari interventi da parte dello stesso Commissario, le amministrazioni inadempienti hanno provveduto esse stesse ad eseguire le sentenze prima del formale insediamento.

Anche in assenza del formale insediamento, comunque, l'ispettore ha verificato per ciascun incarico che l'Amministrazione inadempiente abbia effettivamente dato esecuzione al giudicato e inviato una relazione dettagliata al Giudice Amministrativo - completa della documentazione dimostrativa - circa la compiuta esecuzione della sentenza.